

# COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

COMUNE DI SANT'ELIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0009451 - 02.10.2020  
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

PROVINCIA DI ROSINONE

UFFICIO TRIBUTI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 29.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU.

*L'anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di settembre, alle ore 18,00, nella Sala delle adunanze Consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23.9.2020 prot. n. 9093 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.*

*Presiede l'adunanza il Cons. Rocco Merucci- Presidente. Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 13- ed assenti 0 sebbene invitati come segue:*

| Prog. | Cognome e nome                | Presenti | Assenti | Prog. | Cognome e nome  | Presenti  | Assenti |
|-------|-------------------------------|----------|---------|-------|-----------------|-----------|---------|
| 1     | Roberto Angelosanto (Sindaco) | X        |         | 8     | Raffaele Arpino | X         |         |
| 2     | Rocco Merucci (Presidente)    | X        |         | 9     | Monia Miele     | X         |         |
| 3     | Claudia Sofia                 | X        |         | 10    | Fernando Cuzzo  | X         |         |
| 4     | Antonio D'Agostino            | X        |         | 11    | Annalisa Fionda | X         |         |
| 5     | Raffaele Ruscillo             | X        |         | 12    | Simone Caringi  | X         |         |
| 6     | Stefano Serra                 | X        |         | 13    | Roberto Rotondo | X         |         |
| 7     | Cecilia Roncone               | X        |         | ----- | -----           | -----     | -----   |
|       |                               |          |         |       | <b>TOTALE</b>   | <b>13</b> |         |

Partecipa il Segretario Generale del Comune di S.Elia Fiumerapido, Dr.ssa Angela Decina, incaricato della redazione del verbale.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - APPROVAZIONE.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

**Richiamato il comma 755 della L. 160/2019 che prevede la competenza del Consiglio comunale nel deliberare le aliquote dell'IMU, nonché l'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97, secondo il quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;**

**Dato atto che, stante l'abrogazione della precedente normativa IMU stabilita dal comma 780 della L. 160/2019, si rende di conseguenza necessario procedere all'approvazione del Regolamento per la "nuova" IMU, fermo restando il precedente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05/09/2014, per la gestione delle annualità fiscali precedenti al 2020;**

**Considerato che la "nuova IMU" riprende sostanzialmente tutta la precedente normativa salvo lievi variazioni;**

**Visto l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.**

**Preso atto che la presente deliberazione è assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio;**

**Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del seguente atto;**

**Visto lo Statuto comunale;**

**Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;**

**Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;**

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n 9229 del 28.09.2020;

Dato atto del verbale della Commissione consiliare competente, tenutasi il 24.09.2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione;

Essendo al momento presenti e votanti n. 13 Consiglieri;

A maggioranza di voti espressi in forma palese, Voti favorevoli n. 8 (.....) Astenuti n. 5 (.....) Contrari n. .... (....)

### DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMU allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante;
  - 2) di provvedere alla pubblicazione del Regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale secondo le norme di legge, a cura del servizio proponente;
  - 3) di dare atto che le entrate da IMU saranno accertate al Capitolo 20 articolo 2 del Bilancio 2020/2022;
  - 4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabili del Servizio Tributi;
- successivamente

### IL PRESIDENTE

propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000 n. 267, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;


Essendo al momento presenti e votanti n. 13 Consiglieri;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza di voti espressi in forma palese, Voti favorevoli n. 8 (.....) Astenuti n. 5 (.....) Contrari n. .... (....)

### APPROVA

La proposta del Presidente dichiarando la immediata eseguibilità del provvedimento precedentemente approvato.



# Regolamento Comunale IMU – Comune di Sant’Elia Fiumerapido

COMUNE DI SANT’ELIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0009451 - 02.10.2020  
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

**COMUNE DI SANT’ELIA FIUMERAPIDO**  
**(Provincia di FROSINONE)**

Uffici UFFICIO TRIBUTI

## IMU

**REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Anno 2020  
Approvato con delibera di C.C. n. *22* del *09/09/2020*

# Regolamento Comunale IMU – Comune di Sant’Elia Fiumerapido

---

## INDICE

|   |   |
|---|---|
| Articolo 1 - Oggetto  | 3 |
| Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  | 3 |
| Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili   | 4 |
| Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari | 4 |
| Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili   | 4 |
| Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare  | 5 |
| Articolo 7 – Differimento del termine di versamento   | 5 |
| Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato  |   |
| Articolo 9 - Versamenti minimi  | 5 |
| Articolo 10 – Interessi moratori  | 5 |
| Articolo 11 – Rimborsi e compensazione  | 6 |
| Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione   | 6 |
| Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento  | 6 |

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili<sup>1</sup>**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. In caso di approvazione del PRG, la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato<sup>2</sup>.
5. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salvo le ipotesi di errore debitamente documentato.
6. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 4).

---

<sup>1</sup> Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. d) della legge n.160 del 2019.

<sup>2</sup> Si rammenta che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento alla disciplina ICI, che sul punto è identica a quella IMU, che il Comune, pur avendo deliberato dei valori di riferimento per le aree fabbricabili, mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi emergano da perizie o rogiti, incluso il prezzo di vendita dell'area accertata (da ultimo, si vedano Cass. n. 25245/2019 e n. 556/2020).

**Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili<sup>3</sup>**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque<sup>4</sup> periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

**Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari<sup>5</sup>**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

**Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

---

<sup>3</sup> Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. c) della legge 160 del 2019.

<sup>4</sup> Il numero di anni rimborsabili può essere determinato dal Comune sempre in base all'articolo 1, co.777, lett.c) della legge n.160 del 2019.

<sup>5</sup> Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, della legge 160 del 2019.



- a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2, allegando documentazione fotografica del fabbricato medesimo;
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

### **Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare<sup>6</sup>**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

### **Articolo 7 - Differimento del termine di versamento<sup>7</sup>**

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, l'estensione eventuale del differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

### **Articolo 8 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **Articolo 10 - Interessi moratori**

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente<sup>8</sup>. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

---

<sup>6</sup> Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. a) della legge 160 del 2019.

<sup>7</sup> Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della legge 160 del 2019.

<sup>8</sup> Per quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006, il tasso d'interesse può essere stabilito nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Si ricorda che con decreto ministeriale del 12 dicembre 2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,05%.

## Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. La compensazione può operare anche con riferimento a tributi diversi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.
6. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille<sup>9</sup> può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU<sup>10</sup>, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
7. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante (l'art. 1, dl n. 124 del 2019).

## Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00<sup>11</sup>.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite con delibera n. 166 del 22.10.2018.

## Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

<sup>9</sup> O altro importo determinato dall'ente.

<sup>10</sup> La compensazione può operare anche con riferimento a tributi diversi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.

<sup>11</sup> Il Comune può determinare un importo diverso. Si ricorda che per quanto disposto dall'art. 1, comma 794, della legge n. 160 del 2019 "L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo".

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



## COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**OGGETTO: *PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.***


Il sottoscritto Dr. Marco Turriziani, in qualità di Revisore Unico del Comune di Sant'Elia Fiumerapido, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 15/05/2020,

#### PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 267/2000 - *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*, in particolare l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- Il D.Lgs. 118/2011 e ss. hanno recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

#### VISTO che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TAR); al contempo il legislatore ha rideterminato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;
- Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 luglio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID -19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi



amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

**DATO ATTO che:**

- l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare un nuovo regolamento IMU;


**TENUTO CONTO che**

- del parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- del parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

**ESPRIME**

il proprio parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a partire dal 01 gennaio 2020.

Il Revisore Unico  
dott. Marco Turriziani





# COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Posta Elettronica cod. 35950 del 28.09.2020 (18:17:48)  
PROTOCOLLO n.9229 / 2020 del 28.09.2020 (Arrivo)

**Mittente:** marcoturriziani@odcec.fr.legalmail.it

**Destinatario:** protocollo@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it

## OGGETTO

Parere su regolamento IMU


## TESTO

Si invia il parere sulla proposta di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e si resta a disposizione per quanto altro possa occorrere. Distinti saluti  
Marco Turriziani  
Marco Turriziani Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Via Aldo Moro n. 26203100 Frosinone  
Telefono: 0775 857218

## ACCETTAZIONI / CONSEGNE

## ALLEGATI

- parere su regolamento imu.pdf.p7m



# COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Nuova IMU;

SETTORE PROPONENTE - TRIBUTI

PARERE ai sensi dell'art.49, 1° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime il seguente parere;

favorevole

Data 26.09.2020

Il responsabile dell'Ufficio  
Istruttore Direttivo D.4

PARERE CONTABILE UFFICIO DI RAGIONERIA;

Al sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

La **SPESA** ha la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario in corso al:

CAP. .... (INT. ....) gestione COMP/RES. BIL (.....) PER € ..... IMPEG.N. ....

CAP. .... (INT. ....) gestione COMP/RES. BIL (.....) PER € ..... IMPEG.N. ....

CAP. .... (INT. ....) gestione COMP/RES. BIL (.....) PER € ..... IMPEG.N. ....

CAP. .... (INT. ....) gestione COMP/RES. BIL (.....) PER € ..... IMPEG.N. ....

Data 26.09.2020

Il responsabile dell'Ufficio  
Funzionario D.6  
Dr.ssa Alma Olandesi

IL PRESIDENTE  
F.to Rocco Merucci

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Angela Decina

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificatosi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata:  
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune il giorno  
02 OTT. 2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi  
[X] Il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità in virtù dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Dalla Residenza Comunale, li 02 OTT. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Angela DECINA

---

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine:

[ ] Ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

[ ] Ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Angela DECINA

---

---